

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, DI LEMBO, LAURIA, PINTO, SALERNO,
AZZARÀ, COVELLO e PULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1987

Modifiche all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
in materia di espropriazione per pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della casa ha molteplici aspetti; tra questi, nel settore della cooperazione edilizia, da tempo si avvertono i disagi determinati dagli ostacoli legislativi che — senza valide ragioni — ritardano il trasferimento degli appartamenti costruiti da cooperative edilizie.

È ben noto che sarebbe auspicabile un completo riordino dell'intera materia; ma la preoccupazione è che nel desiderio di «soluzioni globali» non si riesca neanche a trovare rimedio a quelle difficoltà che l'esperienza di quindici anni ha dimostrato superabili facilmente e senza controindicazioni di sorta.

Il presente disegno di legge non ha altro intendimento che quello di rendere meno complessa, meno confusa e meno difficoltosa

la mobilità delle proprietà immobiliari realizzate da cooperative edilizie; si conseguirebbe con questo un sollievo per i proprietari assegnatari e si contribuirebbe ad immettere sul mercato un patrimonio immobiliare di qualità non di lusso che ben potrebbe aiutare a diventare proprietario o inquilino appartenenti alle categorie più modeste.

Sostanzialmente, si tratta di emendamenti dettati dall'esperienza, che si possono così riassumere:

a) diminuire il periodo di non alienabilità del bene:

b) far decorrere detto periodo dalla data di completamento della costruzione (o dalla data di assegnazione) e non dal cosiddetto certificato di abitabilità che tarda talvolta anche di anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: «per un periodo di tempo di 10 anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di 5 anni dalla data dell'attestato comunale di ultimazione dei lavori».

2. Nel diciassettesimo comma dell'articolo 35 della stessa legge le parole: «Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo 10 anni dalla data dell'attestato comunale di ultimazione dei lavori».